

***COMUNE DI CHIAVARI***  
***Città Metropolitana di Genova***

**REGOLAMENTO COMUNALE**

per la Concessione di Aree  
per attività di spettacolo viaggiante



ADOTTATO CON DELIBERA CONSILIARE n. 122 del 28/12/2023

**entrato in vigore in data 13/01/2024**

# **TITOLO I**

## **NORME GENERALI**

### **Art. 1 – ORIGINE E SCOPO DEL REGOLAMENTO - DEFINIZIONI**

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 9, comma 5, della Legge 18/03/68 n° 337 e successive modifiche e integrazioni e disciplina le relative concessioni delle aree comunali disponibili per l'installazione in occasione di attività di spettacolo viaggiante, parchi divertimento e circhi.

2. Agli effetti del presente Regolamento, le Leggi ed i Regolamenti e le varie istituzioni ed Enti interessati, vengono così definiti:

"LEGGE": Legge 18/03/68, n° 337 e successive integrazioni e modifiche

"COMMISSIONE": Commissione comunale consultiva prevista dal presente Regolamento

"SPETTACOLO VIAGGIANTE": Le attività spettacolari previste ed indicate nell'art. 2 della Legge 337/68 e successive integrazioni e modifiche

"PARCO DIVERTIMENTI": Il parco divertimenti che si svolge ogni anno nel concentrico cittadino collateralmente alle festività Natalizie, composto da un minimo di 30 attrazioni (di cui 9G, 11M, 10P)

"T.U.L.P.S.": Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18/06/31 n° 773 (approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza pubblicato nella G.U. 26/06/31 supplemento n° 146) e successive integrazioni e modificazioni

"REGOLAMENTO DI P.S.": Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 06/05/40 n° 635, pubblicato nella G.U. 26/06/40 n° 149 e successive modificazioni ed integrazioni

"ELENCO MINISTERIALE": Elenco istituito presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo di cui all'art. 4 della Legge 18/03/68 n° 337 e successive modificazioni ed integrazioni

### **Art. 2 - DEFINIZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE**

1. Ai sensi dell'art. 2 della Legge sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, poste in luoghi

aperti o al chiuso oppure i parchi di divertimento permanenti le cui attrazioni sono fissate stabilmente al suolo.

2. Per tipologie s'intende quelle identificate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali "elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti" di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337 e successive modifiche e integrazioni

3. Per categoria s'intende quelle identificate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali "elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti" di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337 e successive modifiche e integrazioni:

- a. attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti destinati ai bambini;
- b. attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti destinati agli adulti;
- c. attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti a utilizzazione mista (bruco mela e similari);
- d. attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti ricadenti nella categoria "giochi a premio";
- e. attrazioni complementari: pugnometri o altre piccole attrazioni che non superano i 2 mq. di occupazione di suolo e che funzionano senza l'intervento del conduttore.

4. In ottemperanza al 2° comma dell'art. 2 della Legge gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento sono esclusi dalla disciplina della Legge e del presente regolamento.

### **Art. 3 - AREE COMUNALI DISPONIBILI**

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 4 della Legge, l'Amministrazione Comunale stabilisce annualmente l'elenco delle aree disponibili con apposita delibera di Giunta Comunale.

2. Suddetto elenco non costituisce impedimento a che le aree stesse, qualora non richieste o non utilizzate per le installazioni di cui all'art. 1, vengano utilizzate per altri scopi.

### **Art. 4 - DURATA DELLE MANIFESTAZIONI - PERIODO DI SALVAGUARDIA**

1. Nel territorio comunale è consentita la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, per giostre singole, il cui posizionamento è comunque a discrezione dell'amministrazione;

2. Il Comune determina la precisa durata delle occupazioni, fatta salva la possibilità di proroghe o anticipi a tutti o a parte dei concessionari.

### **Art. 5 – CONCESSIONE E OCCUPAZIONE DELLE AREE**

1. La concessione delle aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei circhi e dei parchi divertimenti è rilasciata dall'amministrazione comunale ai soggetti muniti della licenza di cui all'art. 69 del TULPS ed è subordinata al pagamento degli oneri previsti da Leggi, Regolamenti e/o atti deliberativi vigenti. E' ammessa la rappresentanza ai sensi dell'art 8 del TULPS.

2. La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività, che rimane disciplinata dagli artt. 68 e 69 del TULPS e del relativo regolamento di esecuzione nonché dalla Legge.

3. Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.

4. La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento e/o dall'atto di concessione nonché dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza e incolumità pubblica.

5. Alla consegna dell'area verrà redatto dall'Ufficio Patrimonio apposito verbale che farà fede sulle condizioni dell'area stessa al fine dello svincolo della cauzione, di cui all'art. 9 del presente regolamento, al momento della riconsegna dell'area.
6. Chiunque occupi aree destinate agli spettacoli viaggianti, anche con singola attrazione, senza avere ottenuto l'autorizzazione è sanzionato col pagamento di una somma che va da € 25 a € 500 e l'immediata rimozione dell'attrazione.
7. Dopo la seconda infrazione, relativa al comma precedente, l'Amministrazione comunale escluderà il titolare dell'attrazione da qualsiasi concessione di area per un periodo di anni tre.

#### **Art. 6 – CANONE UNICO DI CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA O DI AREA DEMANIALE**

1. Il canone unico di concessione del suolo pubblico è determinato dall'art.1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il canone demaniale è determinato ai sensi art. 4 L. 5/10/1993 n. 400 e ai decreti di aggiornamento annuali;
3. Il rilascio dell'autorizzazione ad occupare l'area è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto versamento, da parte dei singoli concessionari, degli importi determinati dall'Amministrazione comunale.
4. La ricevuta di pagamento dovrà tassativamente contenere l'indicazione della superficie occupata dichiarata sulla domanda e dei giorni di occupazione e non potrà contenere altre voci di addebito oltre il canone suddetto.

#### **Art. 7 - COMMISSIONE**

E' istituita una Commissione finalizzata a valutare le problematiche relative all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e alle modalità dello stesso nell'ambito del Comune.

Detta Commissione è composta da:

- Tre Funzionari rispettivamente del settore Commercio - Polizia Amministrativa, Servizi tecnologici, Polizia Locale;
- Il Dirigente del Settore preposto al rilascio delle Autorizzazioni Amministrative o un suo delegato;
- Il Dirigente del Settore Polizia Locale o un suo delegato;
- Con funzione meramente consultiva, l'Assessore del Settore competente al rilascio delle autorizzazioni per pubblici trattenimenti o suo delegato;
- Alla stessa possono partecipare, solo a titolo consultivo e propedeutico, all'organizzazione del parco, non più di sei componenti individuati dalle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale degli esercenti lo spettacolo viaggiante.

Di volta in volta possono essere chiamati a partecipare ai lavori rappresentanti di altri Settori Comunali, con funzione di consulenti tecnici, senza diritto di voto in relazione alla specifica natura degli argomenti in trattazione.

La commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un dipendente del settore Autorizzazioni Commerciali.

E' fatto obbligo ai rappresentanti di categoria di assentarsi durante l'esame di posizione che direttamente o indirettamente riguarda loro stessi e/o propri parenti.

Per ogni rappresentante delle Organizzazioni di categoria viene designato un supplente, che partecipa alla seduta in caso di assenza o impedimento del titolare.

### **Art. 8 - COMPITI DELLA COMMISSIONE**

La Commissione, nel rispetto della normativa fissata dalla legge e dal presente Regolamento, ha il compito di esaminare ogni problematica relativa allo spettacolo Viaggiante che l'Amministrazione ritiene sottoporle. In particolare:

- a) propone i criteri per la formazione degli organici di parco da installare nelle aree comunali assicurando razionale equilibrio e massima funzionalità delle attrazioni da allestire;
- b) propone gli orari di apertura;
- c) fornisce indicazioni al Comitato di Controllo;
- d) nomina fra gli esercenti almeno un addetto antincendio munito di attestato in corso di validità;
- e) nomina gli addetti al 1° soccorso fra gli esercenti;
- f) esprime pareri in ordine alle richieste degli esercenti e su quanto in genere attiene alle concessioni e che non sia previsto dalle presenti norme;
- g) compone l'organico di parco in funzione delle domande pervenute.

### **Art. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE**

A tutela di eventuali danni che possano essere arrecati al patrimonio comunale, prima che si proceda all'assegnazione di aree, i titolari delle imprese circensi devono provvedere alla costituzione di un adeguato deposito cauzionale, tenuto conto della estensione delle aree e della loro conformazione nonché degli adempimenti imposti agli assegnatari.

Il deposito a titolo di cauzione per l'utilizzo dell'area il cui ammontare sarà stabilito dall'Amministrazione comunale ed indicato sull'atto concessorio.

La somma cauzionale potrà essere versata o direttamente o in forma fidejussoria bancaria, presso la Tesoreria comunale nei tempi indicati sulla comunicazione di concessione dell'area.

Al momento della restituzione del deposito cauzionale, di cui non fanno parte gli interessi bancari maturati nel periodo di giacenza e che verranno incamerati dall'Amministrazione comunale, potrà essere trattenuta una cifra pari alle eventuali insolvenze del titolare nei confronti di tassa suolo pubblico, tassa sulla pubblicità, tassa raccolta rifiuti, nettezza del suolo pubblico allacciamento ed uso della rete idrica comunale, eventuali danni o manomissioni; infine per la mancata occupazione dell'area assegnata detto importo verrà interamente trattenuto.

La ricevuta di pagamento deve essere esibita all'atto della concessione dell'area.

Il deposito cauzionale sarà restituito dai competenti uffici comunali dopo lo sgombero dell'area e dopo le verifiche volte all'accertamento dell'insussistenza di alcun danno arrecato alla proprietà comunale.

### **Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza dei seguenti obblighi e condizioni da parte del concessionario:

- a. l'acquisizione del corretto montaggio e del certificato di conformità dell'impianto elettrico redatti da tecnico abilitato e l'acquisizione del parere favorevole espresso dalla commissione provinciale di vigilanza sull'agibilità del parco. Detta autorizzazione costituisce titolo alla messa in esercizio delle attrazioni;
- b. la dimostrazione dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale di cui al precedente articolo;
- c. la gestione personale dell'attrazione; qualora il titolare non possa essere presente nella gestione diretta dell'attrazione, o abbia in concessione più di un'attrazione, può essere

coadiuvato da un conduttore, anche familiare convivente e maggiorenne come da stato di famiglia, (ai sensi dell'art. 2 lett. F del D.M. 18/05/2007 n. 136) che sia stato formato per il corretto e sicuro utilizzo dell'attrazione da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Il "conduttore" che rappresenta il titolare deve essere regolarmente inserito nella licenza di cui all'art. 69 del TULPS;

- d. l'installazione dell'impianto per il quale il titolare ha ottenuto la concessione con divieto assoluto di subconcessione;
- e. la sostituzione dell'attrazione è consentita con altra dello stesso tipo di proprietà di terzi previa Autorizzazione dell'Amministrazione solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, sempre che l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario;
- f. alla responsabilità diretta verso terzi per danni, ragioni e diritti degli stessi, con esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune;
- g. al divieto di scavi, infissione paletti, ecc. atti a danneggiare il suolo pubblico, con rifusione degli eventuali danni, senza pregiudizio delle maggiori sanzioni competenti;
- h. all'allontanamento, tramite i servizi autorizzati, dei rifiuti delle carovane e delle attrazioni, sia durante la permanenza che dopo lo spianto, con pulizia ed eventuale lavaggio del suolo.

#### **Art. 11 - REVOCA DELLE CONCESSIONI PER RAGIONI DI PUBBLICA SICUREZZA**

1. E' facoltà del Comune revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico, per abuso del concessionario o per eventi eccezionali che costringano il Comune a dover disporre dell'area data in concessione.
2. La revoca suddetta dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate ed in rapporto al mancato uso, esclusa qualsiasi altra indennità.

#### **Art. 12 - MANCATA OCCUPAZIONE DELL'AREA - DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. Qualora il concessionario non occupi l'area entro la data fissata dall'Amministrazione, la stessa potrà essere assegnata ad altro richiedente.
2. Il concessionario che non occupi l'area nei tempi fissati, potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione senza che possa avanzare alcun diritto sull'area stessa, qualora la mancata occupazione non sia dovuta a motivo grave tempestivamente portato a conoscenza dell'Amministrazione.
3. Oltre a quanto sopra, si considera decaduto dalla concessione il titolare che non assolve gli obblighi indicati nel precedente articolo 10, nel rispetto dei modi e dei tempi indicati nell'articolo stesso.

#### **Art. 13 - ONERI DEL CONCESSIONARIO**

1. Tutte le spese relative al rilascio della concessione dell'autorizzazione, i bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti sono a carico del concessionario.

#### **Art. 14 - IMPRESE DI NAZIONALITÀ STRANIERA**

1. Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente regolamento e devono essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 8 della legge 18/03/68 n ° 337.

## **TITOLO II**

### **NORME PER L'INSTALLAZIONE DI PARCHI DI DIVERTIMENTO**

#### **Art. 15 - TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE**

1. Per ottenere la concessione di aree per l'installazione delle singole attività dello spettacolo viaggiante la domanda dovrà essere indirizzata al Sindaco almeno novanta giorni prima della data di inizio attività nell'anno in cui ha svolgimento la manifestazione
  - la domanda dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modello scaricato dal sito web del Comune, corredata degli allegati di cui al successivo art. 17 ed inviata tramite pec all'indirizzo: [comune.chiavari@cert.legalmail.it](mailto:comune.chiavari@cert.legalmail.it)
  - per ogni domanda potrà essere chiesta l'occupazione suolo per una singola attrazione più un'attrazione accessoria
2. Per quanto attiene il "Parco Natalizio" le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 31 luglio di ogni anno
  - le domande presentate dopo tale data non riceveranno alcun punteggio e non verranno prese in considerazione
  - tali domande potranno essere riconsiderate qualora si renda necessario assegnare aree non occupate dai legittimi concessionari e rifiutate dai titolari inseriti nella graduatoria di attesa predisposta secondo il presente regolamento.

#### **Art. 16 - DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELLE AREE**

1. Nelle domande dovranno essere indicati:
  - a) generalità complete del titolare dell'impianto (nome - cognome - luogo e data di nascita - residenza - numero codice fiscale - recapito al quale inviare la comunicazione dell'esito della domanda, recapito telefonico, indirizzo pec, indirizzo email)
  - b) tipo di attrazione che si intende installare con codice identificativo e specifico contenuto. In particolare per quanto riguarda le rotonde tiri e tiri vari dovrà essere specificata la tipologia del gioco che si intende installare all'interno. Tale tipologia dovrà restare la stessa per tutta la durata del Parco
  - c) precise dimensioni dell'attrazione: lunghezza, profondità, altezza ed eventuali sporgenze aeree, comprensive della cassa se non incorporata; per le attrazioni di tipo circolare è sufficiente l'indicazione del diametro della massima sporgenza.
  - d) generalità dell'eventuale conduttore/i dell'attrazione, anche familiare convivente maggiorenne, risultante da stato di famiglia (come da art. 10, comma 1, lettera a del presente regolamento) ovvero dell'eventuale rappresentante del titolare dell'impresa come da apposito modello con la dichiarazione di accettazione.
  - e) ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire

L'impresa dovrà essere munita della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

Le imprese di nazionalità straniera dovranno essere in possesso dell'autorizzazione prescritta dall' art. 8 della Legge.

2. Le domande sprovviste dell'indicazione dei requisiti ai punti a), b), c) d), e) non saranno prese in alcuna considerazione, neppure ai fini dell'assegnazione dei punteggi della graduatoria di assegnazione.

3. L'Amministrazione comunale potrà richiedere l'integrazione di altri dati non citati nella domanda; inoltre il richiedente dovrà far pervenire i dati mancanti tassativamente entro i termini indicati nella richiesta di integrazione.

#### **Art. 17 - ALLEGATI ALLA DOMANDA**

1. Alla domanda di cui all'art. 16 dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- a) Documento d'identità del titolare dell'autorizzazione in corso di validità
- b) Documento d'identità dell'eventuale/i conduttore/i dell'attrazione in corso di validità
- c) Copia della Licenza d'esercizio in corso di validità dalla quale risultino le attrazioni per cui si è presentata la domanda stessa
- d) Documento d'identità e CF dell'eventuale rappresentante del titolare in corso di validità
- e) Copia di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con specificato il nome ed il codice identificativo dell'attrazione e dell'eventuale attrazione accessoria
- f) Copia di collaudo dell'attrazione e dell'eventuale attrazione accessoria come previsto dalla normativa vigente con specificate le misure
- g) Documentazione di Attribuzione del codice identificativo
- h) Una fotografia delle attrazioni a corredo della prima istanza con evidenziata la targhetta del codice identificativo;
- i) Dichiarazione assolvimento imposta di bollo per la domanda e licenza temporanea;

2. Nel caso di attrazione non ancora contemplata nell'elenco delle attività dello spettacolo viaggiante, inviare copia della domanda presentata agli organi competenti per l'inserimento nell'elenco citato.

3. Nel caso la domanda venga presentata per subingresso a seguito di acquisto o affitto dell'attrazione e/o del relativo ramo d'azienda da un precedente titolare presente in graduatoria, occorre allegare la documentazione attestante il trasferimento della proprietà/gestione, l'atto notarile o la scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate; tale documentazione dovrà altresì risultare sulla licenza del subentrante.

4. Gli unici documenti tenuti in considerazione sono quelli riportati sul presente regolamento fatto salvo il caso di decesso del titolare, qualora l'erede non ne abbia ancora ottenuta l'intestazione.

#### **Art. 18 - DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE AL MOMENTO DELL'ARRIVO OBBLIGATORIO**

Al momento dell'arrivo obbligatorio il concessionario dovrà esibire agli addetti al servizio competente del comune i seguenti documenti:

- a) originale licenza comunale per l'esercizio dell'attività degli spettacoli viaggianti
- b) documentazione relativa all'agibilità e al collaudo delle strutture e degli impianti redatta da tecnico qualificato, in data non anteriore a dodici mesi rispetto a quella di presentazione
- c) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, in corso di validità
- d) originale del libretto attività (book) dell'attrazione

## **Art. 19 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI**

### **GRADUATORIA GENERALE DI ANZIANITA' PER LA CONCESSIONE DELLE AREE PER PARCO DI DIVERTIMENTO E PER ATTRAZIONI ITINERANTI**

L'ufficio per ogni tipologia di attrazione e per ogni specifico parco, predispone distinte graduatorie sulla base dei seguenti criteri:

- a) presentazione della domanda completa, in via continuativa, con la medesima attrazione - punti 1 per ogni anno.
- b) partecipazione effettiva all'organico di parco con il medesimo tipo di attrazione - punti 10 per ogni anno;

L'interruzione della presentazione della domanda per più di un anno comporta l'azzeramento del punteggio di cui al presente punto b).

A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente che abbia maggior anzianità di partecipazione effettiva all'organico di parco e in subordine verrà data priorità al requisito dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese nella sezione piccoli imprenditori per attività dello spettacolo viaggiante.

La dislocazione delle attrazioni verrà effettuata, previo parere della Commissione, tenuto conto della tipologia delle attrazioni, delle loro caratteristiche strutturali, nonché dello spazio loro occorrente.

Per le attrazioni che tra loro hanno simili tipologie, caratteristiche strutturali e di occupazione di suolo, la scelta dei siti avverrà secondo ordine di graduatoria.

Le attrazioni di assoluta novità e/o grande spettacolarità potranno essere inserite nell'organico del parco, in deroga alle disposizioni del presente articolo, previo parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 8 del presente Regolamento; per le attrazioni dello stesso tipo o comunque simili la priorità di assegnazione del posteggio viene valutata in conformità ai requisiti di cui ai punti a) e b) del presente articolo.

Le graduatorie di cui sopra dovranno essere approvate una volta l'anno con determina dirigenziale. In caso di pluralità di domande per l'installazione di attrazioni in numero tale da non costituire parco verrà costituita apposita graduatoria considerando unicamente l'anzianità di frequenza dell'area per il periodo richiesto, criterio di cui alla lettera a) del presente articolo.

## **Art. 20 - ANZIANITÀ DI FREQUENZA**

1. L'anzianità di frequenza deve essere continuativa fatti salvi i seguenti casi:
  - a) può essere ammessa l'assenza comprovata da motivi di forza maggiore documentati e preventivamente notificati al Comune.
  - b) Se vengono conteggiate più di due rinunce/assenze non giustificate nell'arco dei 5 anni la ditta perde punteggio ed eliminata dalla graduatoria.
2. Non acquista anzianità di frequenza colui che sostituisce un'attrazione mancante anche per più anni, ma solo punteggio valido per la lista di attesa.

## **Art. 21 - PICCOLISSIME ATTRAZIONI. (ACCESSORIE)**

Le piccolissime attrazioni - pugnometri, oroscopi, forza muscolare, soggetti a dondolo e tutte quelle per la gestione delle quali non è richiesta la presenza continua di una persona né per la distribuzione di gettoni o monete, né per l'assegnazione dei premi e che non consentono la partecipazione contemporanea di più persone – dovranno essere munite di regolare domanda, collaudo e

assicurazione. Potranno essere inserite nel parco a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale e non costituirà valutazione ai fini dell'acquisizione del punteggio e, dette piccole attrazioni inoltre, non potranno essere sostituite se non nell'ambito della propria categoria. Ogni esercente può installarne fino ad un massimo di una nell'area adiacente la propria attrazione, a condizione che non si crei intralcio per la pubblica incolumità, non si invada l'area concessa a terzi e non si ostacoli l'accesso o la visibilità alle attrazioni adiacenti. Detta superficie, al fine della sostituzione dell'attrazione stessa, non è cumulabile con quella delle attrazioni principali. Questa tipologia di attrazioni non è rilevante ai fini del computo dell'anzianità di frequenza.

L'ingombro massimo consentito per le attrazioni definite "accessorie" non deve superare 1 metro quadrato e devono essere obbligatoriamente spente al momento dello spegnimento dell'attrazione principale e della chiusura del Parco.

L'inserimento delle piccole attrazioni verrà comunque valutato in sede di formazione dell'organico di Parco.

### **Art. 22 - ATTRAZIONI NOVITA' ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI**

Sono considerate "novità" quelle attrazioni inserite nell'elenco ministeriale previsto dall' art. 4 della L. 18/03/1968 n. 337, che siano assenti dal parco da almeno 5 anni. Nell'ambito dell'organico del parco, in rapporto all'area assegnata, può essere riservata una superficie per installare "attrazioni novità" ed attività complementari, nel rispetto della composizione dell'organico del parco e al di fuori delle graduatorie di anzianità. Nel caso di più domande per uguale tipologia di attrazione, le stesse verranno accolte in base alla disponibilità di spazio e verrà data priorità al titolare in possesso della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese nella sezione piccoli imprenditori per attività dello spettacolo viaggiante.

- a) La domanda di un'attrazione come "novità" non prende punteggio e, dopo la prima partecipazione, l'attrazione perde il requisito di Novità. La ripetitività della presentazione della domanda come "novità" non dà diritto all'anzianità di domanda.
- b) Sono considerate attività complementari ai parchi i "banchi dolci", i "banchi zucchero filato", popcorn e banchi per la somministrazione di alimentari e bevande, particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei parchi di divertimento. La collocazione di dette attività non deve ostacolare la sistemazione delle attrazioni. I titolari, ai fini dell'assegnazione del posto, devono osservare le norme di cui al presente Regolamento. Per le attività complementari viene costituita apposita graduatoria di presenza nel parco. I titolari delle attività complementari devono produrre, in allegato alla domanda, oltre alla documentazione richiesta anche copia dell'autorizzazione commerciale. Inoltre dovranno essere in possesso di tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia igienico sanitaria da esibirsi in caso di controlli in merito.

### **Art. 23 – SOSTITUZIONI/CAMBI**

Per sostituzione di un'attrazione si intende:

- a. la sostituzione di un'attrazione con altra del tipo e caratteristiche uguali secondo le definizioni previste dal D.M. di cui all'art. 4 della legge 337/1968 e successive integrazioni e modifiche;
- b. la sostituzione di un'attrazione con altra con denominazione Ministeriale completamente diversa.

La richiesta di sostituzione dell'attrazione deve essere prodotta entro il 31 luglio e redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modello scaricato dal sito web del Comune, corredata degli allegati ivi indicati ed inviata tramite pec all'indirizzo: [comune.chiavari@cert.legalmail.it](mailto:comune.chiavari@cert.legalmail.it). La richiesta di sostituzione successiva al 31 luglio verrà respinta. Dopo tale data, la sostituzione di un'attrazione con un'altra di uguale categoria, tipologia ed ingombro di proprietà di terzi è

consentita solo nel caso in cui l'operatore si trovi nell'impossibilità di disporre della propria a causa di un sinistro accertato e debitamente documentato e non sia possibile un suo ripristino entro la data di inizio del Parco, sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario ed indicato sulla propria licenza.

- I. La sostituzione, anche temporanea, di un'attrazione con altra di medesima tipologia:
  - a) non comporta perdita di punteggio qualora la nuova attrazione abbia dimensioni pari o inferiori alla precedente o non superi, spazio permettendo, le percentuali di aumento del:  
10% per grandi attrazioni  
20% per medie attrazioni  
30% per piccole attrazioni
  - b) comporta la perdita di 30 punti qualora la nuova attrazione abbia dimensioni superiori alla precedente o superi le percentuali in aumento di cui al precedente punto a)
  - c) non comporta perdita di punteggio il cambio di un'attrazione con un'altra di diversa tipologia presente nel parco ove la nuova attrazione sia di dimensioni pari o inferiori alla precedente
- II. Il cambio, anche temporaneo, di un'attrazione con altra di diversa tipologia comporta la perdita:
  - a) di 30 punti nel caso la nuova attrazione sia di dimensioni superiori alla percentuale di cui al precedente punto I a)
  - b) di 60 punti, per le piccole attrazioni, nel caso in cui nel parco sia già presente un'attrazione della stessa tipologia.

- Non sono consentiti sostituzioni e cambi di attrazioni ove la maggior occupazione di spazio comporti l'esclusione di altri aventi diritto.
- Le riduzioni di punteggio devono essere computate al punteggio di cui all' art. 19.
- Si può concedere la sostituzione dell'attrazione e/o aumento di metraggio solo dopo 3 anni consecutivi di partecipazione al parco con la medesima attrazione.
- Ogni cambio, sostituzione di attrazione e/o aumento di metraggio deve essere autorizzato tenendo presente la composizione del parco.

#### **Art. 24 - SUCCESSIONE NELL'ESERCIZIO-SUBINGRESSI**

In caso di decesso del titolare dell'attrazione o di cessione definitiva dell'attrazione (subingresso) il punteggio acquisito dal titolare relativamente ai requisiti di cui ai punti dell'art. 19 viene riconosciuto interamente al successore; il cedente perde comunque il punteggio acquisito.

Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più figli, l'Amministrazione Comunale ritiene valido un atto di cessione pubblico (atto notarile o scrittura privata autenticata) sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore e il subentrante deve aver ottenuto la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo delle attrazioni acquistate.

Il subentrante dovrà esercitare per tre anni con l'attrazione acquisita.

La domanda di subingresso deve essere presentata entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione o dall'atto di registrazione di scrittura privata o atto notarile di compravendita e comunque entro 45 giorni dalla composizione dell'organico di parco, pena la decadenza dal diritto.

Viene accettata la forma del "Comodato d'uso gratuito" purché sia atto registrato all'Agenzia delle Entrate e venga fatta la relativa annotazione sulla licenza. Anche in questo caso l'attrazione dovrà essere mantenuta per 3 anni.

### **Art. 25 - RINUNCE**

L'esercente che intende rinunciare alla domanda di concessione deve comunicarlo tempestivamente, tramite pec e non oltre la data di convocazione delle commissioni in cui viene discusso l'organico.

Per il tradizionale LUNA PARK "NATALIZIO" le rinunce alle domande devono pervenire entro le ore 12.00 del 31 ottobre (senza perdita di punteggio). Non possono essere presentate rinunce entro i termini per più di due volte per la stessa attrazione nell'arco temporale dei 5 anni. In caso di 2 rinunce temporalmente consecutive per la stessa attrazione (nel predetto arco temporale) è necessario presentare giustificazione adeguatamente certificata.

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione ad assegnazione intervenuta e senza che sia stata fatta espressa rinuncia nei termini suindicati, l'esercente per il primo anno perde 30 punti del punteggio acquisito e viene escluso dalla manifestazione dell'anno successivo; qualora l'assenza si ripeta in modo consecutivo all'esercente verranno azzerati i punteggi di cui all'art. 19.

Non si procederà alla riduzione e/o all'annullamento del punteggio di cui sopra qualora il titolare dell'attrazione o rappresentante dimostri di non aver potuto installare per i seguenti motivi:

- Motivi di salute o ricovero ospedaliero nel periodo di installazione del Luna Park
- Inconvenienti tecnici riguardanti l'attrazione
- Un lutto familiare riguardante parente di I grado.

Il ricovero in ospedale o la malattia dovranno essere dimostrati con certificazione della struttura ospedaliera o con certificato medico.

Gli inconvenienti tecnici (rottura dell'attrazione) dovranno essere dimostrati con l'esibizione dettagliata della fattura dell'officina che ha riparato quella specifica attrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto sopra.

### **Art. 26 - COMITATO DI CONTROLLO**

Fermo il disposto di cui agli artt. 7 e 8 sulla organizzazione dei parchi di divertimento, contemporaneamente all'assegnazione delle aree, le organizzazioni di categoria indicano fino a sei componenti che formano il Comitato di Controllo, allo scopo di garantire il corretto funzionamento delle attrazioni installate e la scrupolosa osservanza di tutte le norme previste per il regolare funzionamento del parco divertimenti stesso.

I membri del Comitato di Controllo sono tenuti ad informare la Civica Amministrazione del buon andamento del parco divertimenti e sono tenuti a segnalare agli Uffici competenti le mancanze e gli abusi commessi dai partecipanti al parco divertimenti.

### **Art. 27 – AREA e ORGANICO DI PARCO**

L'organico di Parco della manifestazione di cui al successivo art. 28 è determinato annualmente in relazione alla superficie utile dell'area individuata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art 3, nel rispetto dei criteri per l'assegnazione delle concessioni di cui all'art. 19. E' ammessa la partecipazione in contemporanea di due attività similari unicamente per la "tipologia piccola" salvo gli aventi diritto.

### **Art. 28 - PARCO NATALIZIO**

Il periodo di concessione dell'area e di esercizio per lo svolgimento dell'attività del Parco Natalizio, verrà annualmente stabilito con atto di Giunta Comunale in concomitanza con l'individuazione dell'area di cui all'art. 3.

### **Art. 29 - LIMITAZIONE DEI SUONI**

In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, nonché ogni rumore strettamente indispensabile per il funzionamento delle varie attrazioni, dovrà essere del tutto moderato, tale da non creare disturbo o danno allo svolgimento dell'attività degli altri partecipanti alla manifestazione nonché ai cittadini abitanti nelle zone adiacenti. Inoltre, dovrà essere limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dall'Amministrazione comunale anche in base ai vigenti regolamenti di Polizia Locale e di Attuazione della zonizzazione acustica e disciplina delle attività rumorose.

Ai fini dello svolgimento delle attività in parola dovrà essere presentata autocertificazione ai sensi del predetto regolamento acustico da parte del Comitato di Controllo al competente Ufficio Ambiente.

Non sarà consentito l'utilizzo di apparecchi sonori dalle ore 12,30 alle ore 14,30 e non oltre le ore 22,00 dal lunedì al venerdì, fatta eccezione della sera di San Silvestro.

## **TITOLO III**

### **INSTALLAZIONE DI SINGOLE GIOSTRE E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI**

#### **Art. 30 – INDIVIDUAZIONE AREE PER SINGOLE ATTRAZIONI PER BAMBINI**

1. Sul territorio del Comune di Chiavari possono essere concesse aree, individuate dalla Giunta Comunale, per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante con singole attrazioni destinate ad una utenza di bambini, come individuate nell'elenco delle attività spettacolari e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 337/68.

2. Durante il periodo di concessione non è prevista un'area destinata alla collocazione di caravan abitativi.

#### **Art. 31 – DOMANDA DI CONCESSIONE PER SINGOLE ATTRAZIONI (ANNUALE/TEMPORANEA)**

- L'autorizzazione all'esercizio temporaneo di spettacolo viaggiante è subordinata alla presentazione di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

1. Documento d'identità del titolare dell'autorizzazione in corso di validità
2. Copia della Licenza d'esercizio con indicato l'attrazione
3. Indicazione delle generalità dell'eventuale conduttore/i dell'attrazione, anche familiare convivente maggiorenne, risultante da stato di famiglia (come da art. 10, comma 1, lettera a del presente regolamento) ovvero dell'eventuale rappresentante del titolare dell'impresa come da apposito modello con la dichiarazione di accettazione
4. Documento d'identità dell'eventuale rappresentante del titolare in corso di validità
5. Copia di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con specificato il nome ed il codice identificativo dell'attrazione
6. Copia di collaudo dell'attrezzatura come previsto dalla normativa vigente
7. Documentazione di Attribuzione del codice identificativo
8. Una fotografia dell'attrazione

- In caso di rinnovo di concessione annuale occorre presentare:

1. Documento d'identità del titolare dell'autorizzazione
2. Documento d'identità dell'eventuale/i conduttore/i dell'attrazione
3. Copia di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con specificato il nome ed il codice identificativo dell'attrazione

4. Copia di collaudo dell'attrezzatura come previsto dalla normativa vigente

### **Art. 32 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI**

1. Il concessionario deve sottostare ai seguenti obblighi:
  - a. l'atto di concessione e la licenza di esercizio, sono sempre esigibili dalle autorità preposte al controllo unitamente ad un documento di identità
  - b. non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione
  - c. il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località ubicazione e spazio assegnato
  - d. il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di autorizzazione/concessione
  - e. lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ad altra persona
  - f. ciascun gestore dovrà obbligatoriamente mantenere installata la propria attrazione per l'intero periodo di concessione di suolo pubblico, rispettando le date di inizio e termine della concessione e provvedere alla pulizia giornaliera dell'area occupata
  - g. moderare e contenere l'uso degli apparecchi sonori nonché evitare il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni
  - h. provvedere alla pulizia giornaliera dell'area occupata
  - i. rispettare l'orario dell'attività stabilito nell'autorizzazione rilasciata
  - j. presentare agli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni i documenti in scadenza durante il periodo di permanenza.
2. Gli esercenti sono altresì obbligati ad osservare tutte quelle norme e disposizioni previste da leggi e regolamenti e che l'Amministrazione Comunale vorrà impartire mediante emissione di Ordinanza.
3. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo anche per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitarie impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

## **TITOLO IV**

### **CIRCHI E SPETTACOLI ACROBATICI**

#### **Art. 33 DISPOSIZIONI GENERALI**

1. I circhi equestri sono inseriti nella sezione IV dell'elenco delle attrazioni spettacolari e sono quindi soggetti alle norme del D.M. 18/05/2007 e successive modifiche "Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante". I circhi equestri, si distinguono in:
  - a) **CIRCHI EQUESTRI E GINNASTICI:** sono attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di varie misure sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, nonché animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista. Sono classificati nelle seguenti cinque categorie secondo le disposizioni della Presidenza del Consiglio:
    - circhi di prima categoria, con numero di posti superiore a 2.000;
    - circhi di seconda categoria, da 1.000 a 2.000 posti;
    - circhi di terza categoria, da 600 a 900 posti;
    - circhi di quarta categoria, da 350 a 500 posti;
    - circhi di quinta categoria, sino a 300 posti.
  - b) le **ARENE GINNASTICHE** sono piccoli complessi a conduzione familiare muniti di una modesta attrezzatura, ma privi di tendone di copertura.

#### **Art. 34 - CONCESSIONE DELLE AREE AI CIRCHI E SPETTACOLI ACROBATICI**

- 1) La concessione e l'autorizzazione temporanea per le attività circensi sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale.

Sarà autorizzato un solo circo all'anno, fatte salve le deroghe stabilite dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme CITES e di ogni altra vigente in materia di tutela degli animali.

L'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ASL competente, come da normativa vigente.

In aree private non viene concessa nessuna autorizzazione per attività circense.

Ogni circo deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile, risultante dal Registro delle Imprese.

Nel caso che più circhi (nessuno dei quali di recente costituzione) richiedano l'area per il medesimo periodo, l'autorizzazione verrà rilasciata al circo con il maggior numero di dipendenti.

A parità del numero di dipendenti verrà rilasciata al circo che da più tempo manca in città.

Per recente costituzione si intende in possesso di autorizzazione della Presidenza del Consiglio da meno di tre anni.

I periodi durante i quali potranno essere autorizzati spettacoli circensi sono la primavera o l'autunno. In ogni caso non saranno autorizzati in occasione di altre manifestazioni programmate, anche occasionalmente dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni relative alle aree per installazione di circhi equestri e spettacoli acrobatici non potranno avere durata superiore a giorni 3 (tre).

Soggiacciono alla disciplina di questo Titolo del Regolamento anche i balli a palchetto.

- 2) Contestualmente alla conferma, il concessionario dovrà provvedere al versamento, presso la competente Tesoreria comunale, di un deposito cauzionale minimo secondo quanto stabilito dall'Amministrazione.
- 3) L'Amministrazione Comunale terrà a disposizione il versamento cauzionale di cui al precedente punto e sarà restituito subito dopo lo sgombero del suolo avuto in concessione. Il concessionario non avrà diritto alla restituzione della cauzione qualora non venissero rispettate le condizioni e gli obblighi stabiliti, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, ivi compreso l'obbligo di sgombero entro i 3 (tre) giorni previsti dal comma 1), anche per motivi non imputabili allo stesso. Il mancato pagamento del sopra menzionato deposito equivale alla rinuncia del plateatico.
- 4) Farà parte integrante dell'accettazione della domanda l'apposito allegato contenente i dispositivi per il collaudo delle strutture, da parte della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, impiantate per lo svolgimento delle attività dello spettacolo viaggiante.
- 5) Al fine del rilascio dell'autorizzazione, oltre alla documentazione relativa all'agibilità delle strutture, occorre che venga presentata, almeno quindici giorni prima dell'impianto dell'attrazione, tutta la restante documentazione prevista nella apposita richiesta allegata alla lettera d'accettazione ed a cui il citato rilascio rimane in subordine.
- 6) In caso di presenza di animali all'interno dello spettacolo circense, l'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ASL competente, come da normativa vigente
- 7) L'uso di altoparlanti ed amplificatori è consentito a basso volume e solo all'interno del circo e dello spettacolo circense.

### **Art. 35 - PRESENTAZIONE DOMANDE**

1. Le domande per ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di spettacolo circense e simili devono pervenire al Comune, tramite PEC, all'indirizzo: [comune.chiavari@cert.legalmail.it](mailto:comune.chiavari@cert.legalmail.it) almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'impianto dell'attrazione, corredate dai documenti richiesti.
2. Le domande pervenute oltre il termine suindicato non verranno prese in considerazione per l'assegnazione delle aree.
3. Non saranno prese altresì in considerazione le domande la cui data di presentazione preceda di oltre sei mesi la prevista data di inizio attività.
4. Le domande, in competente bollo dovranno recare:
  - a. precisa denominazione dell'attrazione da installare, così come risulta dall'autorizzazione ministeriale;
  - b. l'indicazione del periodo, per il quale si chiede la concessione dell'area, periodo che deve essere comprensivo dei tempi di montaggio e smontaggio strutture;
  - c. le generalità complete dell'interessato, residenza, recapito telefonico, numero di codice fiscale e partita IVA; per le società, denominazione, ragione sociale, partita Iva, sede legale della stessa e dei dati anagrafici del legale rappresentante.

### **Art. 36 - ALLEGATI ALLA DOMANDA**

Alla domanda di cui all'art. 35 dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- a. licenza per l'esercizio di attività circense (ai sensi degli artt. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S.) rilasciata dal Comune di residenza e in corso di validità;
- b. la planimetria dell'area con indicate la posizione del tendone, delle carovane abitative e la dislocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle disposizioni previste dalle norme CITES;
- c. la documentazione relativa all'agibilità e al collaudo delle strutture e degli impianti per lo svolgimento delle attività dello spettacolo viaggiante redatta da un tecnico qualificato, in data non anteriore a dodici mesi rispetto a quella di presentazione;
- d. la documentazione degli impianti elettrici, dei materiali impiegati e gli schemi elettrici previsti dalle norme C.E.I. 64-10, validi per l'anno cui è riferita la domanda compreso il controllo delle installazioni e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche (art. D.P.R. n. 547/1955) e le verifiche degli impianti di messa a terra (D.P.R. n. 547/1955);
- e. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2001, che la copia fotostatica della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi prodotta, in corso di validità, è conforme all'originale;
- f. scheda informativa (norme CITES) debitamente compilata;
- g. elenco nominativo comprensivo delle generalità complete dei familiari e dei collaboratori che operano nell'esercizio dell'attività di spettacolo circense;
- h. certificazione del numero effettivo dei dipendenti;
- i. documentazione di regolarità contributiva;
- j. l'attestazione del pagamento del diritto di istruttoria il cui importo è stabilito nell'apposita delibera di Giunta Comunale sui servizi a domanda individuale;
- k. preventivamente all'inizio dello svolgimento dell'attività circense dovrà essere acquisito parere igienico sanitario da parte della S.C.I.S.P. nell'ambito della C.P.V. ai sensi della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 - A seguito di sopralluogo il servizio veterinario della ASL-SC sanità Animali — esprime parere ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale n. 25/1990, relativo agli aspetti igienico sanitari e di tutela del benessere animale, tenuto conto

della circolare della Prefettura di Genova del 3/6/2000 ad oggetto: "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti";

- l. autocertificazione su requisiti morali e informativa privacy;
- m. copia documento di identità del legale rappresentante;
- n. dichiarazione ex. Art. 14, 5 comma prevista dal Regolamento comunale di attuazione della zonizzazione acustica e disciplina delle attività rumorose;
- o. SCIA temporanea di somministrazione alimenti e bevande (eventuale).

#### **Art. 37 - DISPOSIZIONI IGIENICHE IN MATERIA DI ANIMALI**

1. I direttori ed i titolari del circo si impegnano ad osservare il protocollo di intesa tra l'Ente Nazionale Circhi e l'Ente Nazionale Protezione Animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi nonché a rispettare quando previsto dalle normative nazionali e regionali in materia di sanità animale.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività potrà essere negata o sospesa per violazione del sopraindicato protocollo d'intesa e per accertato maltrattamento degli animali, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla Legge 12/1 1/93 n° 473 in caso di recidiva o condanna.

3. Eventuali inadempienze andranno segnalate all'Ente Nazionale Circhi.

#### **Art. 38 - SGOMBERO DELL'AREA**

Allo scadere del termine dell'esercizio dell'attività il titolare del circo dispone di 48 ore di tempo per lo sgombero dell'area.

## **TITOLO V** **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 39 - SANZIONI**

1. Le inadempienze alle norme del presente regolamento saranno punite ai sensi dell'art 7 bis del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267 ed in conformità al disposto della Legge 689/81.

2. Il concessionario titolare di spettacolo circense o acrobatico verrà escluso dalle concessioni per un periodo di cinque anni dal momento in cui non occuperà l'area concessa.

3. L'inosservanza di quanto previsto dall'art. 30 del presente Regolamento, salvo il fatto non rivesta la particolare gravità prevista dal Codice Penale in materia di disturbo della quiete pubblica, sarà contravvenuto nei modi seguenti:

a) alla prima contestazione: da € 25,00 ad € 500,00;

b) oltre si procederà applicando la sanzione da € 25,00 ad € 500,00, applicando altresì quanto previsto dal punto 4. del presente articolo;

4. L'inosservanza delle disposizioni, anche verbali, impartite dall'incaricato alla collocazione delle attrazioni, salvo che questo non configuri una più grave infrazione, comporterà la non maturazione dell'anzianità, relativamente alla manifestazione corrente.

5. Fermo restando quanto in precedenza previsto, costituiscono motivo di immediato allontanamento dell'attrazione dal parco:

- a. non avere ottemperato alle disposizioni per la collocazione dell'attrazione, creando grave scompenso alla configurazione del parco;
- b. la non corrispondenza dell'attrazione installata con quella autorizzata;
- c. avere installato attrazioni non autorizzate;
- d. avere fornito dati inesatti nella domanda di cui ai precedenti artt. 35 e 36;

- e. non avere ottemperato alle disposizioni impartite in conformità a quanto stabilito dal punto quattro del presente articolo.

#### **Art. 40 - RICHIAMI**

1. Eventuali richieste per fattispecie non previste dal presente regolamento saranno esaminate di volta in volta da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle altre disposizioni di legge e di regolamenti applicabili in materia.
3. Al di fuori di leggi dello Stato o di regolamenti ministeriali non potrà essere invocata alcuna procedura parallela o alternativa a quelle indicate nelle presenti norme.
4. All'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati i precedenti regolamenti comunali che disciplinano Luna Park e spettacolo viaggiante.
5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione diventa esecutiva.

#### **Art. 41 – ATTIVITA' DI VIGILANZA**

1. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
2. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con proprio atto, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e/o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81.
3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato al comma 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ci sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.